

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1904-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VENUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1962

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1962 al 30 giugno 1963

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 3
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CENNI STORICI E ORDINAMENTO PRESENTE	4
PROBLEMI GENERALI ED INTERNAZIONALI DEL LAVORO	8
1. — <i>Problemi economici connessi alla tutela del lavoro</i>	8
2. — <i>Problemi internazionali del lavoro</i>	9
TUTELA LEGISLATIVA DEL LAVORO	9
1. — <i>Lavoro straordinario</i>	9
2. — <i>Lavoro a domicilio</i>	10
3. — <i>Lavoro domestico</i>	10
4. — <i>Tutela dei fanciulli</i>	10
5. — <i>Le forze di lavoro femminile e la tutela delle donne</i>	10
ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI	13
COLLOCAMENTO DELLA MANOD'OPERA	18
1. — <i>Collocamento all'interno</i>	19
2. — <i>Assistenza ai lavoratori migranti</i>	22
3. — <i>Collocamento all'estero</i>	22
COOPERAZIONE	28
ASSISTENZA E PREVIDENZA	30
I.N.A.-CASA	31
CONCLUSIONE	31
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (Giugno 1961-Maggio 1962)	32
DISEGNO DI LEGGE	36

ONOREVOLI SENATORI. — È stato già in passato rilevato dagli onorevoli senatori che hanno avuto il compito di relatore al bilancio del Lavoro, come l'area di competenza di questo dicastero è talmente vasta, viva e complessa da richiedere, per essere interamente esplorata, tempo ed impegno ben superiori a quelli normalmente consentiti in sede di discussione di bilancio.

È stata perciò adottata la prassi di delimitare brevemente la cornice generale della attività del Ministero soffermandosi e mettendo a fuoco un settore particolare.

Per altro, il fascino e la importanza dei compiti ha fatto sì che, *in generale, l'attenzione sorvolasse sulle strutture, sugli uffici e sul dispiegamento dei compiti che a questi competono.*

Non sarà male perciò, almeno una volta, prendere in particolare esame proprio questo aspetto invero piuttosto arido, ma certo importante della vita del Ministero.

Concorrono alla scelta, sia la circostanza che nel 1961 il Parlamento ha approvato una legge di *riordinamento del Ministero* ed una altra concernente il *passaggio a ruolo dei collocatori comunali*; sia il particolare accento posto da questo Governo ai problemi delle strutture amministrative dello Stato; sia infine il convincimento personale che serve poco fare buone leggi se poi l'applicazione è difettosa, e che quindi non si può progredire con alacrità sulla strada delle leggi sociali senza por mente ed attenzione adeguata agli strumenti, agli uffici, ai dipendenti dello Stato che, in pratica, sono chiamati a sostanzare e rendere attuale la volontà del legislatore.

Il Ministero del lavoro, come è stato felicemente detto, in un regime democratico è *la struttura portante del mondo del lavoro.*

Esso sostiene e regge l'immensa impalcatura delle organizzazioni sindacali e parasindacali che abbracciano praticamente tutte le forze attive del Paese; ad esso fa capo il vastissimo settore dell'assistenza e della previdenza; ad esso il nostro ordinamento fa carico del problema dell'occupazione e della disoccupazione, dei problemi dell'emigrazione, della cooperazione, dell'addestramento professionale e così via.

S'intende che numerose sono le forze e gli organismi che attendono ai singoli settori, la cui importanza anzi è in via di espansione, ma non v'è dubbio che il Ministero del lavoro rappresenti il luogo naturale d'incontro, disposto dall'ordinamento, di tutte queste immense forze, mosse spesso da contrastanti sollecitazioni, così come non vi è dubbio che esso sia il cardine della politica sociale del Paese.

Compiti vastissimi, quindi, d'importanza vitale per l'ordinata vita della società. Compiti che incidono direttamente sulla politica generale del Governo, compiti che offrono al Parlamento materia continua di interesse e di lavoro.

Prima di parlare della nuova composizione del Ministero e della sua attività, premettiamo un breve esame della spesa prevista per l'esercizio finanziario 1962-63.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il nuovo esercizio finanziario presenta una spesa per milioni 238.773,4 integralmente riguardante la parte effettiva.

Tali previsioni, poste a raffronto con quelle iniziali dell'esercizio 1961-62, si riassumono come segue:

	Previsione 1961-62	Previsione 1962-63	Differenze
(milioni di lire)			
<i>Spese effettive:</i>			
Ordinarie	177.518,2	229.356	+ 51.837,8
Straordinarie	8.482,7	9.417,4	+ 934,7
	<u>186.000,9</u>	<u>238.773,4</u>	<u>+ 52.772,5</u>

Va peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero, sono stati accantonati, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro, milioni 11.349 per la parte effettiva, dimodochè, complessivamente, le spese di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ammontano a milioni 250.122,4.

Fra gli oneri vanno segnalati, fra l'altro, gli interventi previdenziali e assistenziali dello Stato, nella somma di milioni 213.821,7 (di cui milioni 212.404,5 nella parte ordinaria e milioni 1.417,2 nella parte straordinaria) che riguardano principalmente rimborsi, concorsi e contributi dello Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della Federazione casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, di quelle per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura; previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonchè i contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Gli interventi economici, per un totale di milioni 9.921,5 sono costituiti dalle spese per l'assistenza e l'avviamento degli emigranti (milioni 1.800), dalle spese per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori migranti nell'interno dello Stato per motivi di lavoro (milioni 106), dall'attività cooperativistica dell'Amministrazione (milioni 15,5) e dal contributo concesso al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (milioni 8.000).

Gli interventi dello Stato nel campo previdenziale e assistenziale presentano un aumento di milioni 50.669,2 derivante dall'applicazione della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, concernente l'estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (milioni 2.000), della legge 29 giugno 1961, n. 576, concernente il contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (milioni 2 mila 575), delle leggi 10 febbraio 1961, nu-

mero 77 e 23 febbraio 1961, n. 198, concernenti, rispettivamente, il contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani (milioni 675) ed alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia degli artigiani (milioni 5.000) e delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e 5 luglio 1961, n. 580, concernenti, rispettivamente, il concorso dello Stato al Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero (milioni 800) e dei ministri dei culti diversi dalla religione cattolica (milioni 8), da maggiore fabbisogno per il rimborso all'I.N.P.S. delle quote per pensioni d'invalidità e vecchiaia (milioni 30) e del maggior concorso dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni istituito presso l'I.N.P.S. (milioni 39.000) nonchè dall'adeguamento dei fabbisogni alle effettive esigenze (milioni 581,2).

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CENNI STORICI E ORDINAMENTO PRESENTE

Il Ministero del lavoro ebbe la sua prima origine nel 1916 (regio decreto n. 755 del 22 giugno) e fu abbinato a quello dell'industria e commercio, il quale assunse la denominazione di Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ebbe vita autonoma dal 1920 (decreto-legge n. 700 del 3 giugno) e si chiamò Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Con regio decreto n. 1439 del 5 luglio 1923, fu assorbito nel Ministero fascista dell'economia nazionale.

Fu fatto rivivere nel 1943, dal Governo democratico, come Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Riprese la sua autonomia come Ministero del lavoro e della previdenza sociale col decreto luogotenenziale n. 474 del 10 agosto 1946.

Con recente legge del 22 luglio 1961, numero 628, sono state apportate modifiche all'ordinamento del Ministero.

Per effetto di tale legge il Ministero è attualmente costituito dalle seguenti Direzioni generali:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
- 3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;
- 4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
- 5) Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;
- 6) Direzione generale della cooperazione.

Sono organi periferici del Ministero:

- a) l'Ispettorato del lavoro;
- b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, con l'apprestamento di mezzi finanziari e strumentali, e con l'assegnazione ed i movimenti di personale, del quale predispone i provvedimenti relativi alla carriera, dalla immissione in servizio alla cessazione.

In considerazione della circostanza che gli Uffici periferici disimpegnano compiti rientranti nelle attribuzioni di più Direzioni generali, i rapporti fra le Direzioni stesse e gli uffici periferici sono regolati nel senso che la Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, alla organizzazione ed al controllo degli Uffici periferici, mentre le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici periferici sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza, spettando in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

La Direzione ha curato il miglioramento della propria organizzazione, nell'intento precipuo di assicurare il coordinamento dei suoi servizi, e a tale scopo, è stato istituito recentemente il Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro con il raggruppamento dei servizi riguardanti tale organo periferico nell'ambito della Direzione; analoga esigenza è stata avvertita per quanto riguarda i servizi concernenti il personale addetto agli uffici di collocamento (collocatori e corrispondenti), esigenza soddisfatta attribuendo ad un ispettore generale il coordinamento dei servizi predetti.

La Direzione ha seguito con particolare impegno il corso parlamentare dei due provvedimenti d'iniziativa governativa, poi divenuti, rispettivamente, legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero, e legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori, l'attuazione delle quali ha richiesto e richiederà vasti e onerosi adempimenti per quanto riguarda assunzioni, promozioni, sistemazioni di personale. Circa la sistemazione sono da ricordarsi la numerosa categoria dei collocatori e dei corrispondenti, il personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa in servizio presso gli Uffici del lavoro e presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, e il personale adibito all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

La mole dei compiti gravanti sulla Direzione può essere valutata ove si commisuri al numero del personale cui è diretta la sua attività: organico di 8.273 unità dal 1° luglio 1963, e circa 9.000 collocatori e corrispondenti.

Sono stati già indetti o sono in corso di indizione 10 concorsi per assunzioni o promozioni nelle varie carriere dell'Amministrazione centrale per 81 posti.

La Direzione ha curato l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale attraverso 50 corsi con la partecipazione di 662 dipendenti.

Ispettorato del lavoro. — L'Ispettorato ebbe la sua originaria istituzione nel 1906 (legge 7 luglio n. 380) e si chiamò « Corpo degli ispettori del Lavoro », costituito da un gruppo di ingegneri e di tecnici con il compito di vigilare e di controllare la politica sociale del nostro Paese.

La nascita però ufficiale e col nome di « Ispettorato dell'industria e del lavoro » risale al 1912 con l'approvazione della legge n. 1361 del 22 dicembre di quell'anno. L'Ispettorato del lavoro ha il compito di vigilare sulla esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale e sulla esecuzione dei contratti collettivi; di fornire i chiarimenti che vengono richiesti sulla applicazione delle leggi, di svolgere altri compiti di vigilanza, di rilevazione e di indagine.

Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di Regione;
- b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia;
- c) un Ispettorato medico centrale.

L'Ispettorato medico centrale ha principalmente il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro.

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 628 del 1961 sono stati istituiti a Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma e Napoli Ispettorati regionali distinti dagli Ispettorati provinciali, in modo da consentire che gli Ispettorati regionali possano esercitare, senza commistione di attribuzioni di Ispettorati provinciali, l'azione di coordinamento e di vigilanza loro propria.

L'attività di vigilanza svolta nell'anno 1961 può sintetizzarsi nei seguenti dati:

ispezioni alle aziende n. 309.326;
totale degli accertamenti eseguiti nel corso delle ispezioni n. 1.923.631;

provvedimenti adottati nei confronti delle ditte inadempienti n. 812.709;
di cui:

prescrizioni n. 629.590;

contravvenzioni n. 183.119;

totale somme recuperate a favore degli Istituti previdenziali e dei lavoratori lire 29.299.252.916.

I dati di cui sopra non comprendono la attività svolta dagli ispettori medici, che nell'anno hanno effettuato n. 8.636 ispezioni.

Quanto alla ripartizione delle ispezioni nei vari settori di attività economica, si pone in evidenza che n. 238.984, costituenti il 77,26 per cento del totale, hanno riguardato aziende industriali, mentre n. 57.640 (18,63 per cento) si riferiscono ad aziende commerciali, del credito e assicurazioni e n. 12.702 (4,11 per cento) ad aziende agricole.

In particolare per quanto riguarda il settore industriale, che occupa il maggior numero di lavoratori subordinati e nel cui ambito trovano applicazione, in genere, tutti gli istituti della legislazione sociale, le ispezioni e i relativi accertamenti risultano così ripartiti secondo le dimensioni delle aziende visitate:

	Ispezioni	Accertamenti
Aziende che occupano fino a 10 dipendenti .	159.701	981.893
aziende che occupano da 11 a 100 dipend. .	67.810	393.491
aziende che occupano oltre 100 dipendenti .	14.730	52.439
TOTALE . . .	238.984	1.427.823

Del complesso di 309.326 ispezioni effettuate nell'anno, n. 103.331 sono state eseguite in seguito a denunce e segnalazioni di inadempienze pervenute agli Uffici dell'Ispettorato da lavoratori, Associazioni sindacali ed Enti vari, mentre n. 180.878 sono state disposte d'iniziativa degli Ispettorati in esecuzione di appositi programmi di vigilanza. Le rimanenti 25.117 ispezioni sono

costituite da rivisite dirette a controllare l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, di diffide o disposizioni impartite in precedenti ispezioni.

Le ispezioni di iniziativa e quelle su denuncia hanno costituito, rispettivamente il 63,64 per cento e il 36,36 per cento del totale delle visite.

Un dato degno di segnalazione è quello che si riferisce all'azione svolta dall'Ispettorato, quasi sempre d'iniziativa, nel campo della prevenzione degli infortuni: nell'anno in esame sono stati eseguiti, infatti, n. 104.926 accertamenti, il che, data la specializzazione che si richiede nel personale adibito ai particolari controlli, costituisce un risultato decisamente positivo. Di tali accertamenti, n. 52.379 si sono conclusi con il rilascio di semplici prescrizioni e n. 16.902 con la contestazione di contravvenzioni.

Per una più adeguata valutazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato del lavoro, devono tenersi presenti la complessità e la delicatezza dell'ispezione del lavoro, che molto spesso non si esaurisce in un solo sopralluogo presso l'azienda; ma implica l'accertamento e la valutazione di diverse situazioni anche al di fuori dell'ambito aziendale. Le accennate difficoltà dell'azione ispettiva, poi, si sono manifestate particolarmente rilevanti in sede di controllo dell'applicazione di recenti disposizioni protettive, quali ad esempio quelle contenute nella legge sulla disciplina del lavoro a domicilio e nella legge che vieta l'intermediazione delle prestazioni di manodopera e disciplina gli appalti di servizi.

È da far presente, infine, che alla vigilanza sull'applicazione delle leggi del lavoro si aggiunge una vasta gamma di funzioni, che in parte sono integrative o complementari dell'attività di vigilanza ed in parte sono da questa dipendenti.

Fra le prime si possono ricordare: la consulenza sull'applicazione delle leggi sul lavoro, il rilascio di autorizzazioni e la concessione di deroghe specifiche nei casi previsti dalle leggi, l'istruttoria e la decisione di ricorsi amministrativi e dei procedimenti di oblazione in materia di apprendistato; fra le seconde: la vigilanza sul funzionamento dei corsi professionali, la parteci-

pazione a commissioni od organi tecnici in materia di lavoro, l'esecuzione di accertamenti, indagini e inchieste in materia di lavoro e industriale, le ispezioni straordinarie alle cooperative e varie rilevazioni statistiche nel settore dell'industria.

Per la copertura dei posti previsti dai più recenti organici sono stati banditi 28 concorsi per 879 posti nelle varie carriere.

Il reclutamento degli ispettori (e in particolare medici e ingegneri) ha incontrato negli ultimi anni notevoli difficoltà per la scarsa affluenza di candidati, attratti evidentemente da impieghi ed attività più remunerative; spesso si sono dovuti ripetere a breve scadenza alcuni concorsi andati pressochè deserti (ad un recente concorso a 40 posti per ingegneri si sono presentati, vincendolo, due candidati, uno dei quali ha poi rinunciato all'impiego; per analogo concorso successivamente bandito, si sono presentati 7 ingegneri dei quali solo 4 sono stati ammessi alle prove orali).

Uffici del lavoro e della massima occupazione. — Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nel periodo 1943-1945, attendono a compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative dirette a conseguire la massima occupazione, a rilevazioni statistiche, a conciliazione di vertenze individuali e collettive di lavoro, al collocamento dei lavoratori, al reclutamento dei lavoratori che emigrano, a compiti in materia di orientamento e addestramento professionale, di cantieri di lavoro e di rimboschimento, in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, nonché ai compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

a) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione con sede in ogni capoluogo di regione;

b) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione con sede in ogni capoluogo di provincia e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

c) Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, con sede in Roma e sezioni a Milano e a Napoli;

d) Centri di emigrazione a Milano, Genova, Napoli, Messina e Verona.

Per gli Uffici del lavoro è previsto un organico di 4.269 unità e, dal 1° luglio 1963, di 4.936 unità.

Sono stati indetti per assunzione, promozione e sistemazione di personale 12 concorsi per 559 posti.

Sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro. — Le sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della mano d'opera ed i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono loro affidati da Istituti ed Enti previdenziali.

La recente legge del 21 dicembre 1961, n. 1336, ha istituito il ruolo dei collocatori ed ha previsto l'inquadramento nel ruolo stesso degli attuali collocatori comunali, nonché, previo concorso per esami riservato, dei corrispondenti, i quali, ove non ottengano l'inquadramento, possono chiedere di essere immessi nelle categorie a contratto.

Dal 1° gennaio, data di entrata in vigore della legge, è cessata la facoltà di conferire l'incarico di corrispondente.

La sistemazione prevista dalla legge interessa 6.654 collocatori e 2.228 corrispondenti.

* * *

La legge 22 luglio 1961, n. 628, ha previsto la corresponsione agli ispettori del lavoro ed agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi di una indennità mensile di vigilanza; la legge stessa ha previsto, inoltre, la corresponsione di un premio speciale, nella misura da stabilirsi per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, a tutto il restante personale del Ministero che disimpegna attività connesse con i compiti istituzionali dell'Ispettorato del lavoro o con quelli previsti dall'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 (compiti in materia di previdenza ed assistenza sociale affidati da Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali).

I PROBLEMI GENERALI ED INTERNAZIONALI DEL LAVORO

1. — PROBLEMI ECONOMICI CONNESSI ALLA TUTELA DEL LAVORO.

Il Ministero del lavoro deve più e meglio inserirsi nella discussione di tutti i problemi del lavoro attraverso la migliore, più estesa e più profonda conoscenza dei loro termini; ciò significa, in sostanza, poter valutare aspetti e riflessi di ogni iniziativa, quindi capacità di ponderare molteplici e complesse interdipendenze che legano i fenomeni sociali ed i loro problemi attraverso conseguente attività di ricerca e di studio. Il Ministero deve procedere verso questi traguardi per poter consapevolmente, autorevolmente e concretamente intervenire nella equa soluzione dei problemi, al fine di conciliare i termini economici, finanziari, sociali, che non sono termini inconciliabili neppure sul piano di concomitanti aspirazioni e sollecitazioni.

E l'attenzione è stata portata, in particolare, su alcuni fenomeni di grande rilievo sociale, come:

- a) lo studio delle controversie di lavoro;
- b) lo studio dei fenomeni infortunistici;
- c) il costo del lavoro;
- d) l'automazione e la produttività.

Riteniamo non inopportuno sottolineare l'importanza dell'attività degli Uffici del lavoro nel campo dei *rapporti* di lavoro tra imprenditori e prestatori d'opera.

Questa attività assume tre aspetti fondamentali:

- 1) trattazione delle controversie individuali e plurime;
- 2) interventi di conciliazione delle controversie collettive (agitazioni e scioperi);
- 3) interventi per la stipulazione di nuovi patti di lavoro.

Riportiamo alcuni dati statistici concernenti controversie instaurate presso gli Uffici del lavoro negli anni 1959 e 1960.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analisi delle controversie	Individuali e plurime		Collettive	
	1959	1960	1959	1960
Conciliate	20.439	19.770	109	146
Non conciliate	22.795	22.742	51	55
Abbandonate	8.691	7.439	41	51
Demandate ad altri	734	914	9	21
Totale	52.659	50.865	210	273

La caratteristica della funzione del Ministero del lavoro, nei rapporti di lavoro, è meramente conciliativa. In mancanza di qualsiasi formale carattere arbitrale nel suo intervento, la pubblica amministrazione non può che tendere alla ricerca in via pratica del punto di equilibrio tra le opposte richieste delle parti. Tale ricerca si risolve solitamente in un estenuante lavoro di contatti e di calcolate ponderazioni.

Questa attività, pur svolta da un organo dello Stato, è essenzialmente libera nel senso che le parti possono rivolgersi o no all'Ufficio e intervenire o no, se convocate.

La mancanza della legge sindacale lascia praticamente senza disciplina un settore così importante per la tranquillità sociale.

2. — I PROBLEMI INTERNAZIONALI DEL LAVORO

Il Ministero del lavoro svolge anche una intensa attività in materia di rapporti internazionali del lavoro sia in sede bilaterale che nel quadro delle iniziative che fanno capo ad Organismi internazionali quali: la Comunità europea, la C.E.C.A., l'O.I.L., l'O.E.C.E., il Consiglio d'Europa,

TUTELA LEGISLATIVA DEL LAVORO

Nel quadro assai vasto della tutela legislativa del lavoro, riteniamo di riferire soltanto in parte sull'attività svolta dai competenti uffici del Ministero.

1. — LAVORO STRAORDINARIO

La legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla disciplina del lavoro straordinario, presenta un diverso grado di applicazione nelle provincie del Settentrione rispetto a quelle del Centro-Meridione d'Italia.

Infatti, mentre in queste ultime il ricorso al lavoro straordinario risulta assai limitato, sia per la scarsità di grandi complessi industriali, sia per la notevole disponibilità di mano d'opera — in prevalenza però generica —, nelle regioni settentrionali risulta che le aziende continuano a fare frequente ricorso al lavoro straordinario a causa sia della attuale favorevole congiuntura economica che della carenza di mano d'opera soprattutto specializzata e qualificata,

In relazione alla situazione accennata e tenuto conto che la recente legge 10 febbraio 1961, n. 5, abrogando le disposizioni sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, consente la mobilità territoriale dei lavoratori agevolando la reperibilità della mano d'opera necessaria alle aziende industriali, è stata posta allo studio l'elaborazione di nuove istruzioni da fornire agli Uffici periferici del Ministero al fine di rendere più efficace l'applicazione della legge, contemperando le esigenze produttive aziendali con le condizioni del mercato del lavoro o in modo da concorrere viepiù a ridurre il fenomeno della disoccupazione.

2. — LAVORO A DOMICILIO

Sull'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, la Commissione centrale di cui all'articolo 5 della precitata legge, durante l'anno in esame, ha iniziato e sempre più sviluppato la sua complessa attività d'istituto. Fino ad oggi la Commissione predetta ha preso in esame e deciso 25 ricorsi presentati da ditte committenti a cui era stata negata, da parte delle Commissioni provinciali, l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ». Di tali ricorsi 21 sono stati respinti, tre sono stati accolti; per uno è stato chiesto un supplemento d'istruttoria.

La Commissione inoltre si è pronunciata su vari ed importanti quesiti riguardanti le tariffe di cottimo, il limite minimo per il calcolo dei contributi assicurativi, nonché il libretto personale di controllo, per il quale ultimo un'apposita sottocommissione sta esaminando varie proposte tendenti alla semplificazione del documento in parola.

3. — LAVORO DOMESTICO

È continuata l'opera di propulsione e di applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 339 sulla tutela del lavoro domestico ed al riguardo si deve segnalare che ha iniziato il suo funzionamento la Commissione centrale per la tutela del lavoro domestico.

4. — TUTELA DEI FANCIULLI

Età di ammissione al lavoro

La disciplina legislativa in materia è dettata dalla legge 26 aprile 1934, n. 653. A seguito dell'avvenuta ratifica delle convenzioni internazionali nn. 59 e 60, concernenti l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali e non industriali, il Ministero ha invitato, con circolare n. 202 del 31 agosto 1959, tutti gli Ispettorati del lavoro dipendenti a non avvalersi più della facoltà concessa dall'articolo 7 della legge suddetta concernente il rilascio anticipato dei libretti di lavoro ai minori dei 14 anni.

Dall'esame dei dati raccolti al riguardo si è potuto rilevare che il fenomeno dell'occupazione dei fanciulli di età compresa tra i 12 e i 14 anni non riveste più un carattere di particolare importanza; infatti mentre in alcune regioni esso è molto limitato, in altre è addirittura inesistente.

In relazione agli obblighi derivanti dalla ratifica delle summenzionate Convenzioni internazionali nn. 59 e 60, la legge 29 novembre 1961, n. 1325, ha apportato alcune modifiche alla legge 29 aprile 1934, n. 653, elevando al compimento degli anni 15 il limite minimo di ammissione al lavoro, e consentendo — nelle attività non industriali — la occupazione dei minori di età non inferiore agli anni 13 in *lavori leggeri*, compatibili con le esigenze della salute e dell'istruzione scolastica.

5. — LE FORZE DI LAVORO FEMMINILI E LA TUTELA DELLE DONNE

Per forze di lavoro — come è noto — s'intendono le persone esercitanti una professione, arte o mestiere, occupate alla data di rilevazione, ovvero non occupate, ma alla ricerca di una nuova occupazione; e le persone che, non avendo precedentemente esercitato una professione, arte o mestiere, sono alla ricerca di una prima occupazione.

Le persone in cerca di prima occupazione si considerano nelle forze di lavoro se di età superiore ai 14 anni. Non appartengono alle

forze di lavoro le persone che non possiedono nè ricercano una occupazione (bambini, studenti, donne casalinghe, militari di leva, pensionati, inabili, benestanti, eccetera) anche se di fatto, alla data della rilevazione, svolgono una attività lavorativa occasionale.

Le forze di lavoro vengono rilevate in Italia mediante una indagine statistica campionaria impostata dall'Istituto centrale di statistica e condotta trimestralmente, attraverso i Comuni-campione, con precise norme tecniche che danno garanzia di conseguire risultati attendibili.

Secondo la più recente indagine della quale si conoscono i risultati, le *forze di lavoro* al 10 novembre 1961 erano costituite da 20 milioni e 923 mila persone, di cui 15 milioni e 209 mila maschi e 5 milioni e 715 mila femmine, in cifre percentuali 73 per cento maschi e 27 per cento femmine.

Nel 1954, quando fu eseguita una delle prime indagini di questo tipo, le forze di lavoro risultarono pari a 18 milioni e 972 mila persone, di cui 14 milioni e 406 mila maschi e 4 milioni e 566 mila femmine. Dal 1954 al 1961 le forze di lavoro maschili sono aumentate del 5,6 per cento, mentre quelle femminili del 25,2 per cento; quindi si rileva un crescente impiego delle donne nelle attività produttive nazionali. Se si tolgono 211 mila donne tra disoccupate ed in cerca di prima occupazione, le donne occupate restano, in cifra tonda, cinque milioni e mezzo, così distribuite: 33 per cento in agricoltura, 31 per cento nell'industria e 36 per cento in altre attività.

Le donne che lavorano sono per lo più elementi giovani; infatti il 65 per cento di esse sono comprese fra i 14 ed i 40 anni. In ciò l'Italia si differenzia da altri Paesi europei nei quali, per deficienza di manodopera e per la scarsità delle leve giovanili, si impiegano anche donne più anziane.

Su cento donne che lavorano in agricoltura, il 60 per cento sono coadiuvanti, ossia persone di famiglia che svolgono la loro attività nell'ambito dell'azienda agraria senza ricevere un salario. Nella industria, invece, il 70 per cento delle donne occupate sono lavoratrici dipendenti. Nelle altre attività vi è un gran numero di donne che lavorano in proprio (16 per cento) e che sono dirigenti

e impiegate (35 per cento), ma anche in questo settore vi è una notevole aliquota di lavoratrici dipendenti (37 per cento) e di coadiuvanti (13 per cento).

Le lavoratrici dipendenti svolgono la loro attività per il 52 per cento presso le industrie manifatturiere, per il 26 per cento nei servizi vari e presso la pubblica amministrazione, per il 17 per cento in agricoltura ed il restante 5 per cento in altri rami di attività, tra cui il commercio specialmente. Nelle diverse Regioni d'Italia, l'impiego delle donne varia notevolmente. Su cento persone occupate, al 10 novembre 1961, 27 erano donne nel complesso del Paese.

Questa percentuale sale ad un massimo del 32 per cento nell'Emilia-Romagna, nelle Marche, negli Abruzzi e Molise; discende a minimi di 15-16 per cento in Sicilia e Sardegna, dove la popolazione vive in massima parte nei centri abitati in cui le donne sono veramente casalinghe.

Se si eccettuano le due grandi isole, le donne partecipano in notevole misura lungo tutta la penisola alle attività produttive.

Esse costituiscono una riserva di lavoro alla quale potrà maggiormente attingere il Paese nel corso del suo sviluppo economico degli anni venturi.

Lavoro notturno delle donne

Per quanto riguarda il divieto del lavoro notturno per le donne nell'industria, sancito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1934, n. 653, la cui facoltà di deroga è stata rimessa dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, agli Ispettorati del lavoro, il Ministero ha — in diverse occasioni — impartito disposizioni intese a limitare la concessione delle autorizzazioni al lavoro notturno femminile soltanto ai casi tassativamente stabiliti dalla legge ed alle condizioni richiamate nella circolare n. 164 del 14 luglio 1955.

Tutela delle lavoratrici madri

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti disposizioni: legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle

lavoratrici madri e successive modificazioni; regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

È risultata soddisfacente l'osservanza generale delle norme suddette; le infrazioni rilevate hanno avuto origine spesso dalla scarsa conoscenza da parte delle lavoratrici e dei datori di lavoro delle norme relative.

Il maggior numero delle infrazioni riguarda l'obbligo dei versamenti dei contributi all'I.N.A.M. da parte dei datori di lavoro, altre si riferiscono all'inosservanza delle norme sulla interdizione dal lavoro *prae* e *post partum*, sull'istituzione delle camere di allattamento e degli asili-nido e sul divieto di licenziamento delle lavoratrici madri.

In considerazione delle difficoltà di attuazione delle suddette disposizioni, nel particolare settore dell'agricoltura, il Ministero del lavoro ha dedicato una speciale cura alla tutela di alcune categorie di lavoratrici agricole ed all'assistenza dei loro bambini (mondine, addette alla raccolta dell'uva, delle olive, del gelsomino, del tabacco, eccetera).

In particolare, per quanto riguarda l'esame delle questioni relative all'assistenza alle mondine ed ai loro figli, anche quest'anno hanno avuto luogo — a Milano e a Bologna — riunioni cui hanno partecipato, oltre a funzionari del Ministero e degli Ispettorati del lavoro competenti, i rappresentanti sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro agricolo e degli Enti di assistenza (O.N.M.I., O.N.A.R.M.O., C.I.F.).

A conclusione di tali riunioni si sono raggiunti accordi per l'istituzione di asili nido e per l'assistenza a favore delle mondine e dei loro figli.

Il Ministero del lavoro ha, inoltre, seguito con particolare attenzione il problema del lavoro di tutte le altre lavoratrici agricole e dei minori, ed ha provveduto, tramite i suoi organi periferici, ad effettuare una speciale azione di vigilanza e di assistenza nei confronti di tali lavoratrici.

Parità di remunerazione tra manodopera maschile e manodopera femminile

La parità di remunerazione è prevista dall'articolo 37 della Costituzione italiana, dalla Convenzione internazionale n. 100 della Conferenza internazionale del lavoro e relativa Raccomandazione n. 90 ed infine dall'articolo 119 del Trattato istitutivo del Mercato comune.

Con legge in data 22 maggio 1956 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione internazionale dell'O.I.L. n. 100 concernente la parità di salario tra i due sessi; per l'attuazione del principio enunciato nella suddetta Convenzione ed in ossequio al disposto dell'articolo 37 della Costituzione, il Ministero ha diramato, ancora in data 21 giugno 1957, una circolare con cui si invitavano tutte le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori a tener presenti, nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la norma costituzionale e la Convenzione summenzionata.

Sullo stesso argomento l'Ufficio tecnico della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale ha intrapreso lo studio di un metodo per la valutazione obiettiva delle mansioni, ai fini di una classificazione degli impieghi senza discriminazione di sesso e di età.

A conclusione di quanto sopra si reputa opportuno far presente che gli sforzi compiuti sono stati coronati da un lusinghiero successo.

Dalla data della stipulazione del primo accordo nazionale per l'applicazione della parità salariale (settore tessile) e cioè dal febbraio 1960 ad oggi gli accordi stipulati sono 63, interessanti 2.730.000 lavoratrici, e precisamente:

- n. 39 accordi nel settore industria per circa 1.560.000 lavoratrici
- n. 8 accordi nel settore commercio per circa 360.000 lavoratrici
- n. 3 accordi nel settore agricoltura per circa 750.000 lavoratrici
- n. 13 accordi nel settore credito e servizi per circa 60.000 lavoratrici

Di tali accordi, n. 24 prevedono la parità assoluta e immediata, gli altri prevedono la

diminuzione degli scarti esistenti tra salari maschili e femminili attraverso scatti successivi.

Clausola del nubilato

Nell'ordinamento vigente non esistono leggi contenenti disposizioni che vietino o limitino l'impiego delle donne maritate o che istituiscano altre limitazioni a danno delle donne a causa della loro situazione matrimoniale.

Il fenomeno della risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in occasione del matrimonio è di origine esclusivamente contrattuale ed interessa un numero non indifferente di lavoratrici; pertanto il Ministero del lavoro, allo scopo di rendersi conto dell'entità del fenomeno stesso, ha provveduto a svolgere una indagine ed a elaborare i dati forniti in proposito dagli Ispettorati del lavoro.

Per la soluzione del problema, il Ministero ha predisposto un disegno di legge, che ha già ottenuto l'approvazione del Consiglio dei ministri.

ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

La qualificazione professionale e il suo aggiornamento costituiscono uno dei più gravi e vasti problemi produttivi e sociali moderni.

L'esodo, specie dei giovani, dalle campagne e il loro orientamento verso l'industria o altre attività terziarie, impongono un'adeguata revisione della organizzazione professionale.

I progressi dell'industria e la dilatazione dei servizi sono condizionati dalla disponibilità di lavoro qualificato non solo in Italia, ma in Europa e in tutto l'emisfero occidentale.

Un'unica soluzione è possibile e consiste nel realizzare programmi di formazione professionale che consentano l'integrale qualificazione delle nostre eccedenze di lavoro.

Ogni giorno più si conferma che la mancanza di occupazione dipende dalla mancanza di qualificazione.

A tal fine, è necessario predisporre sufficienti stanziamenti, poichè si tratta di spe-

se tutt'altro che improduttive, oltre che di spese socialmente essenziali.

« La spesa per l'istruzione è, tra gli investimenti collettivi, quella che in definitiva dà il miglior frutto » (Lord Beveridge).

Le iniziative del Ministero del lavoro in materia di preparazione professionale delle forze di lavoro si affiancano a quelle di ordine scolastico ed aziendale, concretandosi, oltre che nell'orientamento professionale e nella istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento, nei seguenti tipi di corsi:

- per giovani disoccupati;
- per disoccupati;
- per lavoratori occupati;
- di riqualificazione aziendale;
- di insegnamento complementare per apprendisti.

Orientamento professionale.

Premesso che, a norma della legge 10 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, tra l'altro, agli adempimenti inerenti all'orientamento professionale degli apprendisti, da qualche anno — e nel corso del 1961 su scala nazionale — tali adempimenti sono stati estesi agli allievi dei corsi di prima formazione, svolti presso Centri di addestramento professionale.

Tutti gli accertamenti medico-psicologici vengono disposti di ufficio ed effettuati dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) presso i propri Centri di orientamento professionale (attualmente 32), riconosciuti dal Ministero e stabilmente operanti in altrettanti capoluoghi di provincia.

Nell'esercizio 1961-62, i dati relativi all'orientamento professionale degli apprendisti e degli allievi dei corsi di prima formazione sono, alla data del 31 marzo 1962, i seguenti:

Apprendisti	60.686
Allievi	27.640

È opportuno tenere presente che in tutto l'esercizio 1960-61, i giovani che hanno ricevuto il « consiglio di orientamento » furono 70.618 (apprendisti) e 19.891 (allievi).

Per ciò che attiene all'onere di spesa, il relativo importo (lire 300 milioni) grava, come è noto, sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Va posto infine in evidenza che è e deve essere intendimento del Ministero rendere sempre più efficiente il settore dell'orientamento professionale, in accoglimento delle « raccomandazioni » del B.I.T. ed in armonia con i postulati di una razionale e moderna politica di formazione professionale.

Corsi per giovani non occupati e per lavoratori occupati.

Sono destinati alla prima formazione dei giovani che, superata l'età scolastica, siano iscritti nelle liste di collocamento e non esercitino — attraverso l'apprendistato — alcun tirocinio di mestiere, nonchè a lavoratori già occupati che desiderino cambiare o migliorare la loro stessa occupazione.

Nell'esercizio in corso, detto settore addestrativo ha subito notevoli innovazioni perchè, a parziale accoglimento del rapporto conclusivo della « Commissione consultiva per il riordinamento legislativo ed amministrativo delle attività rivolte alla formazione professionale », sono state, tra l'altro, apportate modifiche alla strutturazione dei corsi (che si articolano attualmente in corsi di prima formazione, « corsi di promozione » e « corsi di alta specializzazione ») ed ai metodi tecnico-didattici; è stata realizzata una più accurata revisione dei Centri di addestramento professionale; una maggiore cura è stata posta altresì nella selezione del personale istruttore. In particolare, è stata ravvisata la opportunità di ridimensionare l'attività dei predetti Centri di addestramento, di guisa che essi non interferiscano con l'apprendistato per la preparazione a mestieri cui questo ultimo, specialmente se artigiano, fornisce tradizionalmente, in misura talvolta anche esuberante, la manodopera qualificata richiesta dal mercato di lavoro. Si è pure venuti nella determinazione di ridurre od eliminare ogni altra attività diretta alla qualificazione in mestieri di cui il mercato del lavoro è ormai saturo

o, per ragioni di evoluzione tecnico-produttiva, tende ad avere sempre meno bisogno.

Il Ministero ha, inoltre, ritenuto di dover migliorare il trattamento agli Enti gestori dei Centri di addestramento professionale, per spronarli, anche con idonei incentivi, a migliorare le proprie strutture ed i propri quadri. Il contributo a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, pertanto, è stato articolato nelle voci: organizzazione del corso (comprendente le spese di direzione, segreteria, personale istruttore, di servizio, consumi e spese generali) ed oneri sociali.

Fermo restando che le spese per oneri sociali vengono integralmente rimborsate ai Centri, il contributo concesso a titolo « organizzazione del corso » è composto di due parti: una fissa, pari al 90% delle spese preventivate entro il limite massimo previsto per i singoli corsi di ciascun tipo, che viene erogata in una o più soluzioni durante lo svolgimento del corso stesso; l'altra variabile, ad incentivo, sulla base degli allievi promossi, fino al 30% del suddetto limite.

L'attività addestrativa di cui trattasi viene prevalentemente svolta presso Centri di addestramento professionale, sedi caratterizzate da un complesso di locali, attrezzature e personale, stabilmente destinato allo svolgimento di corsi di addestramento professionale.

I Centri attualmente in funzione sono 1.064, con 3.020 reparti e 66.111 posti di lavoro.

Allo scopo, infine, di intensificare l'addestramento professionale nei settori in cui è maggiormente avvertita la carenza di personale qualificato, è in fase di attuazione un programma di costruzione di 25 nuovi Centri, di cui 10 da destinare alla qualificazione di lavoratori dell'industria e 15 alla formazione di lavoratori del commercio.

L'attuazione del programma (che comporterà una spesa complessiva di 3 miliardi e 500 milioni, a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori) è stata affidata ai due Enti pubblici che ope-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rano nei predetti settori produttivi (I.N.A. P.L.I. ed E.N.A.L.C.).

La distribuzione territoriale dei nuovi Centri è stata impostata tenendo conto soprattutto delle esigenze e dello sviluppo dell'industrializzazione nelle regioni del Meridione.

Alla data del 30 aprile corrente anno, sono stati complessivamente istituiti, presso Centri di addestramento professionale e presso sedi occasionali, 7.132 corsi, con un impegno di spesa di lire 13.126.713.798.

La distribuzione territoriale dei corsi è la seguente:

A) Corsi presso Centri di addestramento professionale

	N. corsi	N. allievi	Spesa
Italia Centro-Settentrionale	2.623	52.462	6.395.409.804
Italia Meridionale e Insulare	1.802	34.850	4.888.536.561
Totale	4.425	87.312	11.283.946.365

B) Corsi presso sedi occasionali

	N. corsi	N. allievi	Spesa
Italia Centro-Settentrionale	1.601	43.738	1.144.869.131
Italia Meridionale e Insulare	1.106	27.978	697.898.302
Totale	2.707	71.716	1.842.767.433

C) Totale complessivo

	N. corsi	N. allievi	Spesa	Percentuale
Italia Centro-Settentrionale	4.224	96.200	7.540.278.935	57,44%
Italia Meridionale e Insulare	2.908	62.828	5.586.434.863	42,56%
Totali Nazion.	7.132	159.028	13.126.713.798	100 %

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La distribuzione per settori economici è la seguente:

A) Corsi presso Centri di addestramento professionale

	Corsi	Allievi
Industria	3.046	58.598
Commercio	988	20.943
Settori vari	391	7.771
Totale	4.425	87.312

B) Corsi presso sedi occasionali

	Corsi	Allievi
Industria	498	14.902
Artigianato	149	2.739
Commercio	38	2.175
Agricoltura	1.796	46.998
Settori vari	226	4.902
Totale	2.707	71.716

Infine, la ripartizione complessiva dei corsi, per settori economici e sul piano territoriale, è — espressa in valori percentuali — la seguente:

	Centro Nord	Sud Isole	Totali
Industria	29,59%	18,69%	48,28%
Artigianato	2,44%	3,06%	5,50%
Commercio	11,58%	6,28%	17,86%
Agricoltura	14,26%	10,93%	25,19%
Attività varie	1,35%	1,82%	3,17%
	59,22%	40,78%	100,00%

Corsi per lavoratori disoccupati

Sono rivolti, a norma di legge, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale di chi, a causa dello stato di disoccupazione, abbia bisogno di adeguare le proprie capacità tecniche alle necessità della produzione, alle esigenze del mercato interno di lavoro e alle possibilità di emigrazione.

Questi corsi si differenziano da quelli precedentemente esaminati, perchè i lavoratori che li frequentano fruiscono di una modesta assistenza economica, consistente in un assegno giornaliero di 200 lire, se percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione o il sussidio straordinario di disoccupazione,

o di 300 lire, maggiorato da integrazioni per i familiari a carico, se non percepiscono le suddette indennità di disoccupazione.

Nell'esercizio finanziario 1961-62, sono stati autorizzati, fino a tutto il mese di aprile ultimo scorso, 574 corsi a beneficio di 12.115 lavoratori e con un impegno di spesa di lire 2.489.986.000.

Va posto in evidenza che quasi tutta la somma predetta (circa due miliardi) è stata destinata all'attuazione di un programma, concordato in sede C.E.E., per la formazione professionale, mediante 405 corsi, di circa 8.000 lavoratori italiani interessati al collocamento nella Repubblica Federale tedesca e nei Paesi Bassi.

Corsi aziendali di riqualificazione

La legge 29 aprile 1949, n. 264, ha conferito alle imprese industriali non a ciclo stagionale, che occupino almeno 1.000 dipendenti e che reputino di avere una minore funzionalità per effetto di maestranze in parte non rispondenti alle esigenze aziendali, la facoltà di aprire corsi di qualificazione per maestranze di età non superiore a 45 anni, a patto che almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino frequentarli.

Detti corsi (di cui sono responsabili, per la gestione, le imprese stesse che li attuano) durano da tre a otto mesi, si svolgono in locali distinti da quelli aziendali e al termine di essi gli allievi che non hanno conseguito la qualificazione vengono licenziati, mentre i qualificati sono riassorbiti dalla azienda nei limiti del possibile.

Agli operai che frequentano i corsi è corrisposta, a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, una somma pari all'integrazione salariale di cui essi fruiscono, integrata da un assegno giornaliero di 100 lire. Restano invece a carico

delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura e il funzionamento dei corsi stessi, quelle per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché, infine, le spese per l'indennità di licenziamento spettante agli allievi che, non essendosi qualificati al termine dei corsi, siano licenziati.

Nel corrente esercizio sono stati autorizzati due corsi, a beneficio di 230 lavoratori, e con un onere di spesa per il « Fondo » di 17 milioni.

Corsi di insegnamento complementare per apprendisti

Integrativi dell'addestramento pratico, essi mirano a conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

Notevole espansione hanno avuto, nell'esercizio 1961-62, i corsi di cui trattasi. Essi, infatti, sono stati 18.191, a vantaggio di 471.353 apprendisti e con un onere di spesa, a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di lire 4.497.069.482.

La distribuzione territoriale dei corsi è stata la seguente:

	Corsi	Apprendisti	Spesa
Italia settentrionale	12.805	342.727	3.213.188.931
Italia centrale	3.042	74.672	723.302.553
Italia meridionale	1.384	30.862	338.333.384
Italia insulare	960	23.092	222.244.614
Totale	18.191	471.353	4.497.069.482

Al notevole incremento dei corsi si è accompagnato un sensibile aumento nell'occupazione degli apprendisti, che, alla data dell'ultima rilevazione compiuta (31 marzo 1961), riguardava 771.535 unità, di cui 366.429 occupate presso aziende artigiane e 405.106 occupate presso aziende non artigiane.

L'incremento numerico dei corsi si è tradotto anche in un loro notevole miglioramento qualitativo, soprattutto sotto il profilo dell'omogeneità della popolazione scolastica e del coordinamento tra addestramento pratico e insegnamento teorico. È stata anche opportunamente stimolata l'organizzazione dei corsi in sede aziendale e può dirsi

del tutto soddisfatta l'esigenza di assicurare lo svolgimento dei corsi non solamente nei grandi centri industriali, ma anche nei piccoli Comuni ove prevalgono le attività artigianali.

Infine nel corrente esercizio, come in quelli precedenti, saranno corrisposti agli apprendisti meritevoli attestati e premi in denaro.

Cantieri di lavoro e di rimboschimento

Scopo prevalente dei cantieri di lavoro e di rimboschimento è quello di arrecare sollievo alla disoccupazione mediante la creazione di fonti di lavoro per intervento dello Stato ogni qualvolta si dimostri assente o insufficiente, in rapporto all'entità dell'offerta di lavoro, l'iniziativa privata.

Essi non sono tuttavia estranei al sistema legislativo riguardante l'addestramento professionale, come emerge dalla stessa legge 29 aprile 1949, n. 264, che, definendoli cantieri-scuola, ha voluto espressamente chiarire che, nello svolgimento dell'attività cantieristica, la funzione di assistenza economica deve coincidere con quella di assistenza tecnica.

I cantieri, direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro, di concerto a seconda dei casi con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dei lavori pubblici, nelle zone in cui la disoccupazione è particolarmente accentuata, riguardano le attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana nonché la costruzione di opere di pubblica utilità.

Il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori ammessi ai cantieri e le spese riguardanti l'organizzazione e il funzionamento di questi ultimi sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Nel corrente esercizio, sono stati autorizzati, fino a tutto il mese di aprile, 1.069 cantieri di rimboschimento e 6.165 cantieri di lavoro, per un totale di 10.462.142 giornate-operaio e per una spesa complessiva di lire 12.836.991.116.

È stato detto che i cantieri di lavoro hanno fatto il loro tempo.

Non siamo di questo avviso. Il fatto è che attraverso i cantieri si è realizzata una miriade di opere utilissime.

Per le amministrazioni comunali poi il cantiere rappresenta una risorsa preziosa per risolvere problemi stradali e di edilizia comunale, come pure per assicurare possibilità di impiego ai lavoratori che non hanno piena capacità fisica, nonché ai braccianti che, specie nel periodo invernale, vedono nel cantiere la possibilità di un'entrata supplementare nel modesto bilancio familiare.

COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA

Il collocamento della mano d'opera era indubbiamente fino a qualche tempo fa il compito più impegnativo del Ministero.

Gli Uffici del lavoro assunsero sintomaticamente, per volontà dell'allora Ministro del lavoro onorevole Fanfani, il nome di Uffici del lavoro e della *massima occupazione*, quasi a rendere più evidente la funzione e lo sforzo, cui gli uffici dovevano dedicare le cure maggiori.

L'argomento ha perduto una parte della sua importanza, poichè la disoccupazione sta avviandosi ora ad assumere proporzioni fisiologiche. In alcune provincie, anzi, si è raggiunta la piena occupazione e ci si trova con sempre maggiore frequenza di fronte al problema della ricerca, spesso infruttuosa, di manodopera qualificata.

Oggi il collocamento deve essenzialmente preoccuparsi della mobilità territoriale e professionale dei lavoratori.

Deve aggiornare metodi e procedure alle mutate esigenze delle aziende e dei lavoratori.

L'azione del Ministero nel settore del collocamento è rivolta a favorire e controllare, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'assorbimento dei lavoratori italiani dal mercato del lavoro interno ed il loro avviamento verso Paesi esteri dove si manifestano possibilità di occupazione.

Prima di passare ad esporre i problemi essenziali relativi all'attività in questione, appare opportuno accennare brevemente a quel-

lo che è stato l'andamento del mercato del lavoro italiano nel decorso anno.

A questo proposito si ritiene di poter affermare che il 1961 è stato per l'economia italiana un anno di soddisfacente sviluppo. Il ritmo elevato della produzione industriale ha consentito il mantenimento di un sostenuto tasso di incremento ed una ulteriore sensibile espansione della occupazione operaia.

Il complesso dei dati ad essa relativi, elaborati del Ministero, nei 43 settori di industria censiti, dimostra infatti cospicui incrementi nel numero degli operai occupati, passato da 1.903.993 a 2.023.827 con un aumento medio di 119.834 unità, pari al 6,3 per cento.

L'incremento ha interessato tutti i gruppi di industria, ma particolarmente si è manifestato nell'ambito delle industrie metalmeccaniche e dei mezzi di trasporto, ove si è verificato un aumento di 77.662 unità, pari al 9,8 per cento.

Anche le industrie diverse e le chimiche hanno registrato aumenti molto sensibili (rispettivamente del 7,2 per cento e del 5,8 per cento).

Favorevole altresì è stato l'andamento della occupazione nelle industrie alimentari (+ 5,2%), mentre non apprezzabili sono state le variazioni verificatesi nelle industrie tessili.

Agli incrementi registrati nella occupazione operaia ha fatto riscontro, nell'anno in esame, un'analogo e più sensibile flessione nel numero degli iscritti nelle liste di collocamento.

Infatti la media degli iscritti alla prima e seconda classe delle liste di collocamento (« iscritti già occupati » e « giovani inferiori ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi ») ha continuato, nel 1961, la fase discendente iniziata sin dal 1957 e notevolmente accentuata negli ultimi due anni, passando da 1.546.448 unità nel 1960 ad 1.406.858 nel 1961 con una diminuzione di 139.590 iscritti, pari al 9,03%, così ripartita:

I classe: 97.354 unità, pari all'8,90% (da 1.094.146 a 996.792) II classe: 42.236 unità, pari al 9,34% (da 452.302 a 410.066).

Detta contrazione si è determinata in misura pressochè equivalente — in valore percentuale — in entrambe le classi ed ha interessato molto più gli uomini che non le donne.

Il favorevole andamento del fenomeno dell'occupazione si è accentuato ancor più nei primi mesi del corrente anno.

Ciò premesso si illustrano qui di seguito i problemi che in ordine al collocamento all'interno ed al collocamento all'estero si pongono attualmente con maggiore evidenza all'attenzione del Ministero:

1. — COLLOCAMENTO ALL'INTERNO

Lo spostamento di masse sempre più ingenti di mano d'opera nell'interno del Paese, da regione a regione, assume un'importanza sempre maggiore e crea situazioni economiche, sociali e morali talvolta preoccupanti.

Nel 1959, ultimo anno per il quale si dispone di statistiche, le migrazioni interne hanno assunto la seguente consistenza:

tra comuni della stessa provincia	n.	645.000
nell'ambito della regione	»	245.000
tra regioni diverse	»	243.000
		1.133.000
TOTALE	n.	1.133.000

Nel 1960 e nel 1961 lo spostamento si è sviluppato in misura notevolissima.

Di fronte a tale fenomeno sempre più ampio, si rende necessaria l'adozione di una più adeguata politica di assistenza, e, perciò, anche una nuova impostazione degli Uffici che ad essa attendono.

1) *Collocamento ordinario.* La funzione del collocamento, regolata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, risentiva dei vincoli previsti dalla precedente legislazione alla mobilità territoriale e professionale dei lavoratori, con le note limitazioni allo sviluppo dell'urbanesimo e alla libertà di passaggio dei lavoratori dell'agricoltura ad altro settore produttivo, poste rispettivamente dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092, e dalla legge 9 aprile 1931, n. 358.

Allo scopo di adeguare la legislazione ai principi sanciti dalla Costituzione e dal trattato della C.E.E., ed in considerazione delle mutate esigenze del mercato del lavoro — conseguenti all'espansione delle richieste di manodopera — il Ministero ha svolto costante interessamento al fine di promuovere l'emanazione di opportune norme che affermassero i principi della mobilità territoriale e professionale.

Tale risultato è stato conseguito con l'emanazione della legge 10 febbraio 1961, n. 5, che, come è noto, reca norme per l'abrogazione delle limitazioni contro l'urbanesimo e della legislazione sulle migrazioni interne.

La citata legge consente, inoltre, ai lavoratori di trasferire, in casi determinati, la iscrizione nelle liste di collocamento in comuni diversi da quelli di residenza senza dovere, peraltro, trasferire la residenza stessa.

Per correggere, inoltre, le imperfezioni della disciplina generale del collocamento, che l'applicazione decennale della legge stessa ha consentito di porre in rilievo, ed in relazione anche ai nuovi principi posti dalla legge n. 5, è stata istituita, con decreto ministeriale 19 maggio 1961, una « commissione consultiva per lo studio dei problemi relativi al collocamento ».

Non riteniamo opportuno, anche per economia di tempo e di spazio, parlare del collocamento di speciali categorie di lavoratori quali: i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori a domicilio, i lavoratori domestici, eccetera.

2) *Collocamenti obbligatori.* Come è noto esiste da tempo in Italia una legislazione che impone a pubblici e privati datori di lavoro di occupare, in varie misure e circostanze, persone fisicamente o socialmente menomate, alle quali, in una situazione di mercato del lavoro — quale è quella italiana — caratterizzata ancora da una eccedenza della offerta sulla domanda, si offrirebbero insufficienti occasioni di impiego ove non soccorresse, protettiva e impositoria, la legge. Quest'ultima, perciò, si giustifica socialmente nella esigenza di garantire ai soggetti da essa tutelati un trattamento che, sotto

le apparenze del privilegio, mira in realtà a ripristinare una situazione di equilibrio e di eguaglianza nel mondo del lavoro.

Allo stato attuale le categorie dei lavoratori di cui sopra protette da leggi speciali (per l'applicazione delle quali è affidata la vigilanza al Ministero del lavoro, che la esercita per il tramite degli Ispettorati del lavoro) sono le seguenti:

a) i mutilati e invalidi ex militari e civili di guerra;

b) i mutilati e invalidi per servizio;

c) i mutilati e invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%;

d) i tubercolotici clinicamente guariti;

e) i ciechi abilitati alle funzioni di centralinista telefonico;

f) i sordomuti;

g) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo e della zona B del territorio di Trieste ed altre categorie di profughi (ivi compresi quelli dall'Egitto, Tunisia e Tangeri).

a) *Mutilati ed invalidi di guerra.*

Il collocamento obbligatorio al lavoro dei minorati di guerra, ex militari e civili, è disciplinato dalle norme contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, che ha modificato la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Gli obblighi di assunzione riguardano da un lato le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici e dall'altro i privati datori di lavoro con più di 10 dipendenti. Al collocamento dei predetti invalidi provvedono le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, presso le quali è istituito un apposito ruolo dei minorati disoccupati.

Alla data del 31 dicembre 1961 gli invalidi ex militari e civili di guerra occupati ammontavano a circa 260.000 unità di cui oltre 40.000 presso le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e circa 220.000 presso

i privati datori di lavoro, mentre quelli disoccupati ammontavano a 78.529 unità, costituite da 64.879 invalidi ed ex militari di guerra e 13.650 minorati civili di guerra.

b) *Mutilati e invalidi per servizio.*

Il collocamento dei mutilati ed invalidi per servizio è disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142. Ad essi è riservato, presso pubbliche e private Amministrazioni, un terzo dei posti conferibili agli invalidi civili di guerra.

Il servizio del collocamento dei minorati in parola è affidato agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, presso i quali sono tenuti appositi elenchi dei disoccupati della categoria.

Alla data del 31 dicembre 1961 risultavano occupati circa 40.000 invalidi per servizio, mentre i disoccupati sono oltre 3.000 unità.

c) *Mutilati e invalidi del lavoro, aventi una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento.*

Il collocamento dei mutilati ed invalidi del lavoro è regolato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, che costituisce nella legislazione italiana il primo provvedimento inteso ad integrare l'assistenza assicurativa dei minorati della categoria (decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) mediante l'avviamento obbligatorio presso le imprese private.

Alla data del 31 dicembre 1961 risultavano occupati per il tramite delle apposite commissioni istituite presso gli Uffici del lavoro circa 40.000 invalidi del lavoro. A tale epoca i disoccupati iscritti ammontavano a oltre 7.000 unità.

d) *Tubercolotici clinicamente guariti.*

La materia è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, che stabilisce due norme fondamentali: una in virtù della quale sono revocate tutte le disposizioni vietanti o limitanti l'assunzione o la riassunzione di lavoratori dimessi da luoghi di cura per gua-

rigione clinica da affezione tubercolare, l'altra che prevede l'assunzione obbligatoria degli stessi da parte di ogni casa di cura sanatoriale, dipendente da enti pubblici o da privati, nella proporzione del 10% del personale in servizio.

Tale proporzione è stata elevata al 15% con la legge 28 febbraio 1953, n. 86, la quale, inoltre, ha disposto che il datore di lavoro debba conservare, per un periodo di 18 mesi, il posto di lavoro al dipendente ricoverato per la cura della t.b.c. in fase attiva.

Alla data del 31 dicembre 1961 i lavoratori della categoria occupati ammontavano a oltre 2.000 e quelli disoccupati, regolarmente iscritti nell'apposito elenco, a circa 3.000 unità.

La scarsa occupazione degli ex t.b.c. è determinata dal fatto che le assunzioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di posti presso le case di cura sanatoriali.

e) *Centralinisti telefonici ciechi.*

La materia è disciplinata dalla legge 28 luglio 1960, n. 778, (che ha modificato, ampliandone il campo di applicazione, la precedente legge 14 luglio 1957, n. 594).

Ai fini dell'applicazione della predetta legge sono considerati abilitati alla funzione di centralinista telefonico i privi della vista che, con esito positivo, sostengono una prova teorico-pratica davanti all'apposita Commissione istituita presso il Ministero. Quest'ultimo compila ed aggiorna un albo nazionale dei minorati che hanno conseguito la suddetta abilitazione e cura il loro collocamento a norma di legge.

Alla data del 31 marzo 1962 i centralinisti ciechi occupati ammontavano a 526 unità, di cui 444 presso le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e 82 presso i privati datori di lavoro, mentre risultavano iscritte nell'apposito albo 983 unità.

Con la legge 21 luglio 1961, n. 686, veniva disposto il collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

f) *Sordomuti.*

Detti lavoratori debbono essere assunti, in varia misura percentuale, ai sensi della leg-

ge 13 marzo 1958, n. 308, dai pubblici e dai privati datori di lavoro che occupino, complessivamente, più di 300 persone.

Alla data del 31 dicembre 1961 risultavano occupati circa 1.000 sordomuti, mentre gli iscritti della categoria negli appositi elenchi provinciali dei disoccupati ammontavano ad oltre 3.000 unità.

g) *Profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo e dalla zona B del territorio di Trieste ed altre categorie di profughi (ivi compresi quelli dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri).*

La materia è regolata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130 che, scaduta in data 28 marzo 1960 per trascorso biennio della sua efficacia, è stata successivamente prorogata, per altri due anni, con la legge 10 febbraio 1961, n. 80.

Detto provvedimento legislativo prevede l'equiparazione dei profughi ai minorati civili di guerra di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini del collocamento obbligatorio presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, ed una aliquota di posti del 10% nelle nuove assunzioni di personale da parte di privati datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

Provvedono al collocamento dei profughi gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Alla data del 31 dicembre 1961 risultavano occupati circa 30.000 lavoratori della categoria, mentre gli iscritti negli appositi elenchi dei disoccupati ammontavano a circa 15.000 unità.

2. — ASSISTENZA AI LAVORATORI MIGRANTI

Il Ministero effettua particolari interventi a favore della manodopera migrante per motivi di lavoro nell'interno dello Stato.

Finora l'assistenza del Ministero si è dovuta limitare a determinate categorie di lavoratori agricoli quali: le mondine (circa 40.000 unità); le raccogliatrici di uva (circa 20.000 unità); i mietitori e trebbiatori del grano, le raccogliatrici di gelsomino e spinaci (circa 11.000 unità in totale).

Sarebbe opportuno elevare lo stanziamento del capitolo 95 da 106 ad almeno 500 milioni, di cui 300 milioni da destinare all'assistenza della manodopera migrante per lavori stagionali in agricoltura e 200 milioni da destinare all'assistenza dei lavoratori e delle rispettive famiglie che si trasferiscono definitivamente da una regione ad un'altra.

L'accoglimento di tale richiesta porrà il Ministero del lavoro in condizione di realizzare un soddisfacente ed organico programma assistenziale a favore della manodopera migrante nell'interno dello Stato, come è nelle aspettative degli interessati.

3. — COLLOCAMENTO ALL'ESTERO

Da quando l'Italia ha raggiunto la sua unità politica, si è cominciato a raccogliere i dati sulla emigrazione verso i Paesi stranieri.

Da essi si desume che il fenomeno migratorio era giunto a un livello ragguardevole già nel 1870, quando, tra espatriati regolari ed espatriati clandestini, si raggiunse la cifra di oltre 120.000 unità annue.

Le cifre raggiungono vette altissime tra l'ultimo quindicennio del 1800 e il primo del 1900: sono addirittura 800.000 nel 1906 e 900.000 circa nel 1913.

Dopo la seconda guerra mondiale l'emigrazione italiana presenta una notevole ripresa. Le cifre vanno gradatamente aumentando e giungono ad una percentuale di 700 espatri per 100.000 abitanti nell'ultimo quinquennio.

Nel 1961 gli espatri sono di 343.609 unità, di cui 334.136 in Europa e 9.473 nei Paesi d'oltremare.

Però a questo deflusso si contrappone un'altra corrente, quella dei rientri (vedi tabella alla pagina seguente).

L'emigrazione è un bene o un male? Fino a qualche anno fa l'esuberante manodopera italiana, che non trovava occupazione in Patria, era considerata una palla di piombo che paralizzava lo sviluppo della nostra economia.

Allora l'emigrazione era considerata un bene sotto il profilo economico e sociale, ed erano un bene le rimesse degli espatriati che tanto hanno giovato — e giovano — all'economia italiana.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E anche chi ha sempre ritenuto che l'emigrazione costituisca una perdita per il nostro Paese e quindi un male, la riteneva, tuttavia, un male *necessario*.

Oggi, mutate le condizioni economiche e aumentata l'attività della nostra industria, si vorrebbe da taluni fare una politica anti-migratoria con lo scopo di frenare le emorragie di lavoro, specie di quello qualificato.

Riteniamo che una politica tale sarebbe un espediente, per lo meno, inefficace, se si trat-

ta di manodopera qualificata, perchè la realtà della competizione economica ne farebbe immediata giustizia. Se si tratta di manodopera non qualificata, il problema riguarda non tanto l'emigrazione, quanto la *qualificazione*.

L'emigrazione si ridimensionerà da sè il giorno in cui il lavoratore italiano avrà una professione e avrà la possibilità di esercitarla in Patria.

L'EMIGRAZIONE ITALIANA DAL 1869 AL 1960
(medie del movimento generale degli espatri e dei rimpatri)

Anni	DESTINAZIONE O PROVENIENZA				Totale		Espatri per 100.000 abitanti
	Paesi europei e del bacino mediterraneo		Paesi transoceanici		Espatri	Rimpatri	
	Espatri	Rimpatri	Espatri	Rimpatri			
1869-70	99.272	—	21.767	—	121.039	—	469
1871-75	(a) 95.976	—	(a) 25.101	—	126.795	(b) 83.888	466
1876-80	82.201	—	26.596	—	108.797	(c) 73.611	390
1881-85	95.146	—	58.995	—	154.141	—	530
1886-90	90.693	—	131.005	—	221.698	—	744
1891-95	109.067	—	147.443	—	256.510	—	827
1896-900	148.533	—	161.003	—	309.536	—	967
1901-05	244.808	—	309.242	(d) 136.071	554.050	—	1.685
1906-10	257.594	—	393.694	200.072	651.288	—	1.928
1911-14	284.544	—	364.716	201.991	649.250	—	1.843
1915-18	51.002	—	39.420	58.218	90.422	—	199
1919-20	176.381	—	257.536	84.165	433.917	—	1.196
1921-25	172.360	78.961	131.082	64.320	303.442	143.281	787
1926-30	122.872	75.409	89.373	56.938	212.245	132.347	529
1931-35	63.447	39.902	28.181	27.306	91.628	67.208	219
1936-40	29.174	40.824	19.329	9.940	48.503	50.764	172
1941-42 (e)	8.527	32.949	—	351	8.527	33.300	18
1946-50	130.837	62.063	95.707	13.939	226.544	76.002	492
1951-55	141.005	82.376	132.261	25.812	273.266	108.188	573
1956-60	249.791	174.754	97.003	25.790	346.794	200.544	699

(a) Media del triennio 1873-75; mancano i dati del 1871 e 1872;

(b) Media del quadriennio 1872-75; mancano i dati relativi al 1871;

(c) Dati del 1876 soltanto;

(d) Media del quadriennio 1902-1905; mancano i dati del 1901;

(e) Mancano i dati del triennio 1943-45; non è compresa l'emigrazione temporanea dei lavoratori espatriati in Germania per lavoro nell'agricoltura e nell'industria in base ad accordi speciali.

Cifre ufficiali delle rimesse degli emigrati, ragguagliate approssimativamente in lire 1960:

(miliardi di lire attuali)	
1953	circa 90
1954	» 85
1955	» 90
1956	» 105
1957	» 125
1958	» 170
1959	» 156
1960	» 180

* Come è noto, a termine dell'articolo 25, comma IV, della Costituzione, la Repubblica « riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero ».

A tale precetto costituzionale fa riscontro, quale legge ordinaria, il Testo unico delle leggi sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Ad esso serve di regolamento esecutivo il regio decreto 28 agosto 1919, n. 1643.

Così al testo legislativo come a quello regolamentare sono state apportate non poche modificazioni.

A proposito delle leggi ordinarie anzicenate, appare tuttora attuale il problema di un loro adattamento alle odierne esigenze dell'emigrazione; un progetto di legge sull'emigrazione è infatti allo studio presso il Ministero degli affari esteri e ad esso il Ministero del lavoro non può non considerarsi direttamente interessato.

Alcuni aspetti della nostra emigrazione all'estero:

Germania

L'emigrazione di nostra manodopera verso la Repubblica federale tedesca è regolata dall'Accordo firmato a Roma in data 20 dicembre 1955 e modificato con scambio di Note in data 1° marzo 1957.

Dal 22 al 27 gennaio 1962 si è riunita a Monaco di Baviera la Commissione mista

italo-tedesca, la quale ha proceduto all'adeguamento dell'Accordo di emigrazione suindicato alle norme del Regolamento n. 15 della C.E.E., sulla libera circolazione dei lavoratori nei Paesi membri. Il nuovo Accordo è stato soltanto parafato ed è tuttora in attesa di essere firmato.

Il flusso emigratorio verso detto Paese che, iniziato nel 1956 con circa 10.000 unità, ha superato nel corrente anno le 100.000 unità, rappresenta uno dei movimenti emigratori più importanti per il nostro Paese.

Le categorie maggiormente richieste dal mercato di lavoro tedesco sono quelle dei settori edile, metallurgico, tessile, minerario ed agricolo.

Come previsto dall'Accordo di emigrazione, una Commissione tedesca dell'Istituto federale del collocamento di Norimberga provvede in Italia (Verona e Napoli) alla selezione medico-professionale dei lavoratori richiesti ed al loro collocamento in Germania.

Per assicurare una più efficace tutela ai nostri emigrati, è stata istituita nel 1961, a titolo sperimentale, una Commissione italiana di assistenza che ha operato nelle zone della Germania ove più numerosa risulta la nostra emigrazione.

Le condizioni contrattuali offerte ai nostri lavoratori sono da ritenere in linea di massima soddisfacenti.

Previsioni. Da parte delle competenti Autorità tedesche è stato ufficiosamente comunicato che le richieste numeriche dei lavoratori per il primo semestre 1962 assommeranno a circa 64.000 unità, mentre per il secondo semestre non sono state fornite cifre indicative in proposito: si può tuttavia presumere che le richieste ammonteranno a circa 40.000 unità.

Francia

L'emigrazione di nostra manodopera verso la Francia è regolata dall'Accordo 21 marzo 1961.

Le categorie maggiormente richieste appartengono ai settori dell'edilizia, della metalmeccanica e dell'agricoltura.

Particolare rilievo assume il movimento stagionale dei bieticoli che interessa annualmente, in media, circa 30.000 lavoratori.

Per la selezione medico-professionale e per il collocamento dei lavoratori, opera, presso il Centro di emigrazione di Milano, la Missione francese dell'*Office national d'immigration (O.N.I.)*.

Tra i problemi di maggior rilievo che interessano la nostra emigrazione in Francia vanno segnalati:

a) quello degli alloggi che ha formato oggetto di numerosi studi e riunioni, che tuttavia non hanno ancora portato a concrete e soddisfacenti soluzioni in proposito;

b) quello concernente la corresponsione degli assegni familiari e dell'assistenza sanitaria alle famiglie rimaste in Italia dei lavoratori emigrati da più di tre anni.

Previsioni. — Il mercato del lavoro francese sta attualmente attraversando un periodo congiunturale non completamente favorevole dalla nostra emigrazione.

La situazione politica ed in particolare la crisi algerina non consentono per il momento di fare delle sicure previsioni in merito alle richieste di impiego di nostra manodopera.

Si può tuttavia presumere che per il 1962 il flusso emigratorio verso la Francia interesserà approssimativamente 40.000 lavoratori.

Belgio

L'emigrazione di manodopera italiana verso il Belgio, che interessava particolarmente i minatori, è sospesa sin dal 1954, cioè da quando avvenne la sciagura mineraria di Quaregnon.

Durante questo lungo periodo di sospensione, sono stati adottati in Belgio alcuni provvedimenti che hanno risolto diverse questioni che interessano i nostri minatori a suo tempo emigrati.

In previsione di una eventuale ripresa dell'emigrazione in Belgio, verranno esaminate, nello spirito delle nuove norme emanate dalla C.E.E., tutte quelle questioni che non

hanno potuto trovare risoluzione a causa del lungo periodo di sospensione della emigrazione di nostra manodopera verso il citato Paese.

In particolare, il riconoscimento della silicosi quale malattia professionale rappresenta la questione più importante da risolvere.

Lussemburgo

L'emigrazione nel Lussemburgo è disciplinata dall'Accordo del 16 gennaio 1957.

Le categorie di lavoratori maggiormente interessate a questo movimento emigratorio sono quelle dell'edilizia e dell'agricoltura.

Il numero complessivo dei lavoratori che vengono annualmente richiesti per il tramite degli Uffici del lavoro oscilla intorno alle 7.000 unità.

L'Accordo di emigrazione suindicato è stato prorogato di dieci mesi. Allo scadere di tale periodo (30 ottobre 1962) bisognerà procedere all'adeguamento di esso alle norme del Regolamento n. 15 della C.E.E.

Olanda

L'emigrazione italiana in Olanda è regolata dall'Accordo del 6 agosto 1960. Essa riguarda, soprattutto, lavoratori qualificati e non qualificati del settore della metalmeccanica.

Il numero complessivo dei lavoratori richiesti in ciascuno dei due ultimi anni oscilla intorno alle 2.000 unità.

Una Commissione olandese provvede, presso il Centro di emigrazione di Milano, al collocamento ed alla selezione medico-professionale dei lavoratori emigranti.

Non vi sono in atto problemi di particolare rilievo da segnalare, in quanto il trattamento offerto ai nostri lavoratori è da ritenersi soddisfacente. Recentemente sono state eliminate le restrizioni relative all'espatrio di lavoratori coniugati. È in corso l'esame delle norme contenute nell'accordo soprari-chiamato per adeguarlo alle disposizioni del Regolamento n. 15 sulla libera circolazione dei lavoratori.

Svizzera

L'emigrazione italiana in Svizzera è regolata dall'Accordo del 22 giugno 1948, mentre la parte relativa alle assicurazioni sociali è regolata dalla Convenzione del 17 ottobre 1961. Al fine di rivedere ed aggiornare il predetto Accordo e la detta Convenzione onde assicurare una più efficace tutela dei nostri lavoratori, venne convocata nel giugno scorso a Roma la Commissione mista italo-svizzera per l'emigrazione, che riprese le trattative a Berna nel novembre, senza poter raggiungere, neppure in tale sede, alcuna intesa relativamente ai problemi della sicurezza sociale dei nostri lavoratori (assegni familiari e assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia), a causa della opposizione decisa delle autorità svizzere.

Per tale motivo le trattative furono sospese per la seconda volta. Dopo tale sospensione, non essendo stato denunciato l'Accordo di emigrazione da nessuna delle due parti contraenti, sono continuate a pervenire alle autorità italiane richieste di manodopera italiana da impiegare in Svizzera.

Al momento attuale la situazione delle richieste di lavoratori italiani avanzate da parte di datori di lavoro elvetici può riassumersi come segue:

- a) richieste numeriche, ammontanti complessivamente a circa 11 mila unità;
- b) richieste nominative, ammontanti complessivamente a diverse centinaia di unità, tuttora giacenti presso le autorità diplomatiche e consolari italiane in Svizzera;
- c) richieste nominative, ammontanti anch'esse ad alcune centinaia di unità, per le quali sono pervenuti agli Uffici del lavoro italiani i relativi contratti.

Gran Bretagna

Non esiste un Accordo di emigrazione che disciplini la procedura da seguire per l'assunzione di manodopera italiana.

Esiste invece una prassi ormai consolidata in base alla quale sono regolati i rapporti tra il nostro Paese e l'Inghilterra in materia di impiego dei lavoratori.

L'espatrio per motivo di lavoro per il detto Paese può avvenire in due modi: o con il

permesso individuale di lavoro o con la procedura della richiesta numerica.

In prevalenza il numero di richieste riguarda personale femminile (apprendiste tessili, cucitrici, inscatolatrici, personale domestico, vivaiste, personale di albergo e mensa, eccetera).

In tutti i detti settori si avverte una certa difficoltà nel reperimento delle candidate, difficoltà che si ritiene possa essere attribuita in gran parte ai salari offerti che, pur potendosi considerare buoni, non sono tuttavia tali da suscitare notevole interesse nelle candidate nè da costituire particolare motivo di attrazione per l'espatrio.

Altri motivi di remora possono essere individuati sia nelle richieste di personale femminile delle suddette categorie per altri Paesi europei (Svizzera, Francia e Germania), con salari che sono spesso superiori a quelli inglesi, sia nella migliorata situazione del mercato di lavoro italiano.

Non presenta invece difficoltà il reperimento di lavoratori non qualificati, nonché di personale maschile qualificato per il settore albergo e mensa, fatta eccezione per i cuochi.

Australia

L'emigrazione assistita verso l'Australia è in corso dal 1951, anno dell'entrata in vigore dell'Accordo di emigrazione.

A causa delle difficoltà che il mercato del lavoro australiano sta attraversando, la nostra emigrazione ha subito un rallentamento nel 1961.

Pertanto fin dal giugno scorso l'espatrio dei lavoratori è stato sospeso mentre è continuato quello relativo al ricongiungimento dei familiari.

Si prevede, entro l'anno in corso, il rinnovo del succitato Accordo di emigrazione.

America latina e America centrale

L'Italia ha accordi di emigrazione con il Brasile e l'Argentina.

I Paesi dell'America latina e di quella centrale richiedono attualmente ingegneri, tecnici, periti industriali, lavoratori specializzati, qualificati e semiqualeficati dei settori

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

metalmecanico, siderurgico ed elettrico, per far fronte alle crescenti esigenze del proprio sviluppo economico e industriale.

I programmi di tecnici e di lavoratori riguardano l'Argentina, il Brasile, la Colombia, il Costa Rica e il Panama e sono particolarmente impegnativi per i problemi tecnici e operativi che essi implicano.

Per incrementare l'emigrazione in Argentina e in Brasile vengono inoltre attuati presso i Centri convittuali di Messina e di Salerno corsi per la formazione professionale accelerata di candidati da impiegare nel settore della metalmecanica.

L'emigrazione in tutti i Paesi dell'America latina e di quella centrale è assistita, oltre che dal Ministero del lavoro, dal C.I.M.E. (Comitato intergovernativo migrazioni europee).

Africa e Medio Oriente

I vari Paesi dell'Africa e del Medio Oriente richiedono prevalentemente ingegneri, tecnici e lavoratori altamente specializzati. Il movimento più rilevante avviene per l'Unione del Sud Africa, verso la quale si dirige una corrente di emigranti permanenti, assistiti anche dal C.I.M.E.

Per le altre destinazioni (Rhodesia, Ghana, Nigeria, Sudan, Kenia, Libano, Iran, eccetera) ha luogo una emigrazione, con contratti a tempo determinato, che riguarda nuclei di tecnici e di lavoratori specializzati o qualificati, ingaggiati da grossi complessi italiani o stranieri i quali hanno in corso importanti appalti di opere pubbliche o lavori di indole mineraria o petrolchimica.

Familiari C.I.M.E.

È in corso di attuazione un piano di ricongiungimento degli emigrati con le famiglie mediante assistenza del C.I.M.E.

Il relativo movimento, al 31 dicembre 1961, ha riguardato 74.127 nuclei familiari per un totale di 185.854 unità, così ripartiti:

PAESI	Nuclei	Unità
Argentina	30.568	89.503
Brasile	17.107	41.390
Venezuela	13.448	35.777
Colombia	296	528
Uruguay	2.976	6.656
Cile	505	1.046
Unione Sud Africa	1.369	2.223
Australia	7.467	7.981
Rhodesia	391	750
Totale	74.127	185.854

* * *

Si ritiene infine opportuno accennare ad alcuni problemi connessi con l'attuazione delle disposizioni contenute nel Trattato istitutivo della C.E.E. di cui è in corso lo studio da parte dei competenti uffici del Ministero:

a) adeguamento della legislazione italiana in materia di collocamento alle norme contenute nel regolamento n. 15 sulla libera circolazione dei lavoratori;

b) approvazione del provvedimento in linea di massima già predisposto per la concessione di benefici per facilitare la mobilità territoriale dei lavoratori. Tale provvedimento, oltre a rappresentare un incentivo alla mobilità territoriale dei lavoratori, per compensare le domande e le offerte di impiego, tende a mettere in condizioni l'Italia di avvantaggiarsi dei benefici previsti dal Fondo sociale europeo in materia di nuova sistemazione dei lavoratori.

Infatti le provvidenze previste dal regolamento del Fondo sociale europeo consistono nel rimborso — per i lavoratori o per le rispettive famiglie — delle spese di viaggio, delle spese di trasporto delle masserizie e delle spese riguardanti la corresponsione di indennità di nuova sistemazione in misura non superiore all'importo di tre volte il salario medio settimanale percepito dal lavoratore, oltre all'importo di un salario e mezzo settimanale per ogni persona a carico, en-

tro il limite massimo di dodici salari settimanali.

Analogo provvedimento è allo studio per consentire all'Italia di fruire dei benefici previsti dal cennato Fondo sociale europeo in caso di riconversione aziendale.

È noto infatti che in caso di riconversione dell'impresa spetta al Fondo:

a) assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva, mediante la rieducazione professionale e la concessione di una indennità di nuova sistemazione;

b) concedere aiuti ai lavoratori, il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte a causa della riconversione dell'impresa verso altre produzioni, al fine di permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.

COOPERAZIONE

Situazione del movimento cooperativo. — È da rilevare innanzi tutto come il movimento cooperativo, seguendo la tendenza costante di questi ultimi anni, abbia segnato al proprio attivo anche nel corso del 1961 un incremento di notevole ampiezza.

Le cooperative iscritte nei Registri prefettizi e ammesse, di conseguenza, a beneficiare delle agevolazioni di vario tipo disposte dalle leggi in vigore sono salite, nell'anno, a 33.500, contro le 32.264 del 1960, le 31.310 del 1959, le 29.241 del 1958. Se si tiene presente che, nel 1951, dette cooperative erano 14.331, ne deriva che la consistenza numerica del settore è più che raddoppiata nel decennio.

Dette società risultano così suddivise nelle varie sezioni di attività nelle quali la cooperazione è presente:

consumo, 4.686 (13,99 per cento) contro le 4.591 del 1960;

produzione e lavoro, 4.684 (13,98 per cento) contro le 4.585 del 1960;

agricola, 4.960 (14,81 per cento) contro le 4.560 del 1960;

edilizia, 16.659 (49,73 per cento) contro le 16.106 del 1960;

trasporto, 288 (8,86 per cento) contro le 265 del 1960;

pesca, 433 (1,29 per cento) contro le 423 del 1960;

mista, 1.790 (5,34 per cento) contro le 1.734 del 1960.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, le cooperative risultano ripartite nel modo seguente:

15.228 nell'Italia settentrionale;

9.933 nell'Italia centrale;

5.025 nell'Italia meridionale;

3.314 nell'Italia insulare.

Considerando, nell'ambito nazionale, la ripartizione in settori si può rilevare che le cooperative di produzione e lavoro sono numerose nell'Italia meridionale e insulare (1.874); le edilizie nell'Italia centrale (7.421) e particolarmente nel comune di Roma; quelle di consumo trovano sviluppo nell'Italia settentrionale (3.629).

Vigilanza. — Come è noto, al Ministero del lavoro spetta, in conformità dell'articolo 45 della Costituzione, la vigilanza sulle società cooperative; vigilanza che viene esercitata sulla base del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Secondo tale testo legislativo, la vigilanza si esplica a mezzo delle revisioni ordinarie, che costituiscono la parte sistematica e continuativa del controllo, dovendo aver luogo almeno ogni due anni, e delle ispezioni straordinarie, cui si procede ogni volta che se ne presenti l'opportunità.

Mentre le seconde sono sempre esplicate a mezzo di funzionari statali, le prime, che hanno carattere prevalentemente assistenziale, sono affidate, per le cooperative aderenti ad Associazioni di tutela giuridicamente riconosciute, alle Associazioni stesse ed a funzionari statali per le società che non aderiscono ad alcuna associazione.

A seguito del riconoscimento giuridico dell'Associazione generale delle cooperative italiane (A.G.C.I.) avvenuta con decreto di questo Ministero del 14 dicembre 1961, le Associazioni che effettuano ispezioni ordinarie alle cooperative sono attualmente la Lega nazionale cooperative e mutue, la Confedera-

zione cooperativa italiana e la predetta nuova Associazione. È da tener presente che l'istituto della revisione ordinaria ha subito, negli anni decorsi, un notevole sviluppo. Iniziatisi, infatti, nel 1954, i controlli ispettivi effettuati da tale data al 31 dicembre 1961 ammontano a 60.007, di cui 6.600 nel decorso anno. Nel 1961 le ispezioni straordinarie, disposte a seguito di specifiche segnalazioni di irregolarità pervenute al Ministero, sono state contenute nel numero di 191.

Allo scopo di porre in grado i funzionari degli Uffici periferici del Ministero di assolvere in modo sempre più adeguato ai delicati compiti di controllo sulle cooperative, è stato proseguito il programma dei corsi di perfezionamento a indirizzo teorico-pratico già da qualche tempo realizzati: attualmente sono stati attuati quattro corsi ai quali hanno partecipato 120 elementi per la massima parte inseriti nell'attività specifica di controllo alle cooperative.

Propaganda. — L'altra attività nella quale, attualmente, si sostanzia l'intervento del Ministero, e cioè la propaganda, intesa come mezzo idoneo a favorire l'incremento del settore, attraverso l'opportuna divulgazione di principi e di indirizzi, si è svolta a mezzo della consueta attività editoriale: la *Rivista della Cooperazione* ha proseguito nelle sue pubblicazioni mensili mentre la *Collana degli studi cooperativi* è giunta al suo 37° volume. Al Concorso a premi per tesi di laurea in materia cooperativa realizzato da alcuni anni e che solleva un sempre maggiore interesse nell'ambiente studentesco, come può rilevarsi dal notevole numero di domande di partecipazione, si è aggiunta, nel 1961, una nuova iniziativa culturale: quella di un concorso a premi per monografie su argomenti prestabiliti di particolare interesse cooperativo, diretta al mondo degli studiosi per sollecitare la ricerca dottrina nel settore.

Credito. — Nel campo del credito, aspetto di particolare rilevanza per la cooperazione, è da segnalare l'azione svolta dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Nel 1961 i fidi deliberati in favore di cooperative e consorzi hanno raggiunto l'importo di 16.952 milioni così ripartiti per settore:

consumo	milioni di lire	629
produzione e lavoro	»	4.321
agricolo	»	11.751
trasporto	»	73
pesca	»	89
misto	»	89

Dalla data di istituzione della sezione (1948) ad oggi i fidi deliberati ammontano a 105.997 milioni di lire, di cui 68.459 (il 64,59 per cento) in favore del settore agricolo.

Iniziativa legislative. — In considerazione della crescente attività svolta dalla Sezione speciale predetta in favore delle cooperative il Senato ha di recente approvato un provvedimento di legge che prevede, tra l'altro, un aumento del Fondo di dotazione della Sezione stessa dagli attuali 2.500 milioni a 7 miliardi, con un maggior apporto di lire 2.500 miliardi da parte del Tesoro.

Si tratta di un provvedimento che potrà arrecare sensibili benefici alle cooperative in quanto consentirà alla Sezione non soltanto di accogliere in maggior misura le richieste di credito, ma anche di apportare una riduzione ai tassi di interesse praticati, potendo essa a sua volta fare minor ricorso ad onerose anticipazioni bancarie.

In tema di provvedimenti in favore della cooperazione disposti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il « Piano verde », è particolarmente da segnalare lo stanziamento, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, di appositi fondi per la valorizzazione della cooperazione di servizi e di trasformazione, soprattutto sotto il profilo della formazione professionale dei dirigenti tecnici e amministrativi e dell'assistenza tecnico-finanziaria alle cooperative.

È da tener presente, tra le numerose proposte di legge di provenienza degli ambienti interessati, la proposta di legge numero 1597 presentata al Senato dai senatori Menghi ed altri, che tende ad apportare talune modifiche al regime giuridico delle

società cooperative oltrechè ad introdurre nuove agevolazioni in materia tributaria.

È infine da ricordare, tra le provvidenze minori, l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1961, n. 1389, che dispone ulteriori benefici fiscali alle cooperative in materia di bollo, registro ed ipoteche.

Dall'esame dei dati si rileva come, mentre l'incremento delle cooperative anzidette, in cifre assolute, si è verificato in tutti i settori senza eccezioni, percentualmente le cooperative edilizie hanno registrato una lieve flessione, invertendo in tal modo l'andamento degli anni precedenti. Tale flessione potrebbe considerarsi causata, tra l'altro, dall'esaurirsi, nell'anno in corso, delle sovvenzioni statali a suo tempo disposte. È da sottolinearsi, invece, il considerevole sviluppo, nell'anno, delle cooperative agricole (400 nuove unità), il che sembra trovare incentivo oltre che nelle esigenze intrinseche dell'agricoltura italiana anche nella politica di agevolazioni prevista dal « Piano verde ».

ASSISTENZA E PREVIDENZA

La legislazione sociale del nostro Paese ebbe inizio verso la fine del secolo scorso con la costituzione di appositi enti assistenziali e previdenziali, nonché con la legislazione relativa al riposo settimanale, alle ferie, all'orario di lavoro e agli assegni familiari.

La nostra Costituzione ha fatto proprio tutto il precedente sistema assistenziale e previdenziale, sanzionandolo negli articoli 32 e 38.

Dice l'articolo 32:

« La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività »

e l'articolo 38:

« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e minorati han-

no diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono *organi e istituti predispolti o integrati dallo Stato* ».

Per quanto concerne l'assistenza sociale, essa è attuata per mezzo di 42 Enti di previdenza ed assistenza *obbligatoria*, fra cui I.N.P.S., I.N.A.M., E.N.P.A.S., I.N.A.I.L., E.N.A.O.L.I.; di 11 Enti di assistenza *facoltativa*; di 11 Enti *gestori* di forme di assistenza generale e di categoria; di 58 Associazioni, Unioni, Opere ed Organizzazioni varie di assistenza; e di un numero non precisato di Istituzioni patriottiche, eccetera, con fini assistenziali.

L'intervento del Ministero del lavoro in questo settore mira a migliorare e ad estendere il trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, a vigilare e controllare l'andamento amministrativo e finanziario e ad integrarne i fondi.

Riforma. La molteplicità degli enti, le varie forme di riscossione dei contributi, la disparità di prestazioni, eccetera, hanno posto il problema della semplificazione e della contemporanea organizzazione di tutto il complesso delle assicurazioni sociali.

Nel 1947 venne istituita una Commissione la quale formulò una serie di proposte in cui venivano delineati soprattutto i principi, ai quali la riforma della previdenza sociale doveva ispirarsi.

Si doveva, in particolare, tener presenti le dichiarazioni della 26ª Conferenza internazionale del lavoro tenuta a Filadelfia nel 1944, secondo la quale i compiti fondamentali della politica sociale devono essere quelli di « attuare tutte le misure di sicurezza sociale in modo da garantire un reddito minimo e una assistenza sanitaria completa a tutti i cittadini bisognosi ».

Per la particolare situazione economica dell'Italia, l'azione governativa non ha potuto seguire i desideri della Commissione poichè l'attuazione pratica e immediata della riforma esige una disponibilità di mezzi economici ingenti.

Tuttavia negli anni successivi l'azione degli organi responsabili non ebbe soste: e la serie dei provvedimenti è assai lunga.

Basti ricordare il coordinamento e gli interventi integrativi dell'assicurazione per in-

validità vecchiaia e superstiti, la revisione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il coordinamento delle norme sugli assegni familiari, la disciplina di diverse altre forme assistenziali con l'estensione della protezione a numerose altre categorie di lavoratori precedentemente non protetti o non sufficientemente protetti, eccetera. Nè va dimenticato quanto è stato fatto per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In tale settore, che interessa nel complesso circa 42 milioni e mezzo di italiani, si deve ricordare la cosiddetta « piccola riforma » attuata fin dal 1959, che ha consentito di eliminare sperequazioni di trattamento esistenti tra le categorie di lavoratori iscritti all'I.N.A.M.

Va inoltre segnalata la presentazione alla Camera dei deputati, in data 26 giugno 1961, del disegno di legge n. 3131 sulla « Riscossione unificata dei contributi di previdenza e assistenza sociale ».

Tale provvedimento tende a semplificare la riscossione dei contributi, coordinando le molteplici disposizioni che la disciplinano.

I.N.A.-CASA

Il 31 marzo 1963 scadrà il secondo piano settennale I.N.A.-Casa.

All'altro ramo del Parlamento è stato presentato un disegno di legge — d'iniziativa del Governo — che ha per titolo: « Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori ».

Non intendiamo entrare nel merito del nuovo provvedimento legislativo, rimettendoci alle considerazioni premesse al cennato disegno di legge. Non possiamo non sottolineare i grandi benefici che la Gestione ha apportato al grave problema degli alloggi e alla occupazione operaia.

E non va dimenticata l'opera svolta dal Ministero del lavoro per l'assegnazione degli alloggi, assegnazione fatta dalle apposite commissioni provinciali che operano presso gli uffici del lavoro.

L'attività I.N.A.-Casa può essere così riassunta:

Primo settennio:

Miliardi	330
Alloggi	148.000
Vani	771.000
Giornate lavorative	50.000.000

Secondo settennio:

Miliardi	585,8
Alloggi	215.000
Vani	1.050.000
Giornate lavorative	85.000.000

CONCLUSIONE

Onorevoli Senatori. — Il compito che mi sono assunto con la presente relazione era di illustrare conformazione e funzioni del Ministero del lavoro, strutturato com'è nelle sue Direzioni generali, nell'Ispettorato, negli Uffici periferici.

Compito assai grave, data la vasta attività che un Ministero, come il nostro, sta svolgendo e data l'importanza e la molteplicità dei problemi che interessano il mondo del Lavoro.

Che la relazione presenti delle lacune è ovvio. Per approfondire e quindi trattare con specifica competenza tutti i problemi, ammesso che ciò sia umanamente possibile, ci vorrebbe più studio e più tempo di quello consentito.

Inoltre va tenuto presente che il mondo del lavoro sta subendo in questi anni una vasta, profonda, veloce trasformazione, che esige una sempre più adeguata e dinamica legislazione.

Abbiamo fiducia che gli organi preposti continueranno a svolgere la loro azione con quel dinamismo e quella dedizione di cui già hanno dato prova e che il progresso e il benessere del nostro popolo richiedono.

Comunque l'attività svolta nel decorso anno 1961-62 dal Ministero del lavoro in tutti i campi di sua competenza è tale che merita la nostra considerazione e il nostro elogio.

Anche per questi motivi, onorevoli senatori, vi si propone di approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1962-63.

VENUDO, relatore

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
(GIUGNO 1961 - MAGGIO 1962)

- 1) Legge 29 giugno 1961, n. 576
« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti »
(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 20 luglio 1961)
- 2) Legge 5 luglio 1961, n. 579
« Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero »
(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 20 luglio 1961)
- 3) Legge 5 luglio 1961, n. 580
« Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica »
(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 20 luglio 1961)
- 4) Legge 22 luglio 1961, n. 628
« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale »
(Gazzetta Ufficiale n. 184 del 27 luglio 1961)
- 5) Legge 21 luglio 1961, n. 686
« Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi »
(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 3 agosto 1961)
- 6) Legge 19 luglio 1961, n. 706
« Impiego della biacca nella pittura »
(Gazzetta Ufficiale n. 197 del 9 agosto 1961)
- 7) Legge 28 luglio 1961, n. 879
« Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 »
(Gazzetta Ufficiale n. 214 del 30 agosto 1961)
- 8) Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961
« Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio »
(Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 1961)

- 9) Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
« Modifiche al Testo Unico degli assegni familiari »
(Gazzetta Ufficiale n. 260 del 18 ottobre 1961)
- 10) Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157.
« Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali »
(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 12 novembre 1961)
- 11) Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.
« Norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni »
(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 1961)
- 12) Legge 14 novembre 1961, n. 1267.
« Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati »
(Gazzetta Ufficiale n. 308 del 13 dicembre 1961)
- 13) Legge 3 novembre 1961, n. 1279.
« Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi »
(Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 1961)
- 14) Legge 18 novembre 1961, n. 1289.
« Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche »
(Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 1961)
- 15) Legge 20 dicembre 1961, n. 1310
« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione »
(Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 1961)
- 16) Legge 29 novembre 1961, n. 1325
« Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli »
(Gazzetta Ufficiale n. 320 del 28 dicembre 1961)
- 17) Legge 21 dicembre 1961, n. 1336
« Istituzione di un ruolo dei collocatori comunali »
(Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 1961)

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 18) Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1338
« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, recante le norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali »
(Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 1961)
- 19) Legge 21 dicembre 1961, n. 1371
« Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina »
(Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1962)
- 20) Legge 18 dicembre 1961, n. 1442
« Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 »
(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1962)
- 21) Legge 31 dicembre 1961, n. 1443
« Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati »
(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1962)
- 22) Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 1547
« Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961 »
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 febbraio 1962)
- 23) Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 1548
« Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare adottata a Seattle il 28 giugno 1946 »
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 febbraio 1962)
- 24) Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 1549
« Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 114, concernente il contratto di arruolamento dei pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959 »
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 febbraio 1962)
- 25) Legge 1^o febbraio 1962, n. 35
« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi »
(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19 febbraio 1962)
- 26) Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 1600
« Convenzione internazionale del lavoro n. 108, concernente le carte d'identità della gente di mare, adottata a Ginevra il 13 maggio 1958 »
(Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1962)

- 27) Legge 10 febbraio 1962, n. 66
« Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per ciechi civili »
(Gazzetta Ufficiale n. 69 del 7 marzo 1962)
- 28) Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 1660
« Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 106 concernente il riposo settimanale nel commercio e negli uffici, adottata a Ginevra il 26 giugno 1957 »
(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 23 marzo 1962)
- 29) Legge 21 aprile 1962, n. 190
« Modifica della tabella « E » allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale »
(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1962)
- 30) Decreto ministeriale 8 maggio 1962
« Integrazioni al decreto ministeriale 5 gennaio 1962, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori danneggiati dalla peronospora tabacina »
(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 16 maggio 1962)
- 31) Legge 18 aprile 1962, n. 230
« Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato »
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17 maggio 1962)
- 32) Legge 28 marzo 1962, n. 233
« Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas »
(Gazzetta Ufficiale n. 127 del 19 maggio 1962)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1962-63, in lire 100.000.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1962-63, in lire 8.000.000.000.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riasse-

gnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1962-63, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 5.

La spesa globale massima per i compensi forfetari ai « Corrispondenti del servizio di collocamento » è fissata, per l'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562, in lire 550.000.000.

Art. 6.

È data facoltà al Ministro del tesoro di apportare, con propri decreti, allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.